

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 836)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, RUGGERI, DI PRISCO, SECCHIA e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

### Acconto sugli arretrati deliberati dal Parlamento per i titolari della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — È stato approvato nei due rami del Parlamento il disegno di legge con cui si dettano alcune nuove disposizioni per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali, e si dispone, tra l'altro, la riliquidazione di tutte le pensioni dirette, indirette e di reversibilità già liquidate sulla base delle retribuzioni corrisposte alla data del 1° gennaio 1958. In ogni caso il disegno di legge, già approvato, garantisce un aumento minimo di lire 26.000 ed esso ha effetto dal 1° gennaio 1958.

L'applicazione della legge da parte dei competenti uffici della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata

dal Ministero del tesoro, comporterà degli adempimenti burocratici che non consentiranno di attribuire agli interessati la nuova pensione e gli arretrati prima della fine del corrente anno, o comunque in tempo molto breve.

Il presente disegno di legge, per il quale si chiede la procedura di urgenza, ha lo scopo di far corrispondere a tutti i pensionati della Cassa in occasione delle prossime festività natalizie la somma di lire 52.000, che rappresenta l'ammontare minimo degli arretrati cui tutti i pensionati della Cassa stessa avranno diritto.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

A tutti i titolari di pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali sono corrisposte lire 52.000 in occasione della festività natalizia dell'anno 1959, quale acconto sui miglioramenti già decisi dal Parlamento.

L'onere derivante dalla presente legge è a carico della Cassa suddetta.